

Causa T-104/02

Société française de transports Gondrand Frères SA **contro** **Commissione delle Comunità europee**

«Sgravio di dazi all'importazione — Art. 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 3319/94 —
Nozione di "situazione particolare" nel senso dell'art. 905 del regolamento (CEE)
n. 2454/93 — Dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato
d'ammonio originarie della Polonia — Fatturazione diretta all'importatore»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 21 settembre 2004 II - 3214

Massime della sentenza

1. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Art. 239 del codice doganale comunitario — Clausola di equità —*

Finalità — Presa in considerazione delle circostanze particolari che giustificano il rimborso di tali dazi — Contestazione dell'esistenza di un debito antidumping — Irricevibilità [Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2913/92, art. 239, e (CE) n. 384/96; regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93, art. 905]

2. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Clausola di equità istituita dall'art. 905 del regolamento n. 2454/93 — Presupposti del rimborso — Esistenza di una «situazione particolare» — Nozione — Conseguenze di eventuali difficoltà interpretative delle disposizioni che istituiscono un dazio antidumping — Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 239, e n. 3319/94, art. 1, n. 3; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)*

1. Le domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione per ragioni di equità e rivolte alla Commissione ai sensi del combinato disposto dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, non sono dirette ad appurare se esista o meno un debito antidumping, bensì unicamente se sussistano o meno circostanze particolari che possano giustificare, secondo equità, un rimborso dei diritti all'importazione ovvero all'esportazione. L'introduzione di una domanda siffatta presso la Commissione presuppone l'esistenza del debito in questione, dato che il ricorrente dispone di altri rimedi giurisdizionali per contestare l'esistenza dello stesso, segnatamente in applicazione del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi

non membri della Comunità europea, come modificato.

(v. punto 25)

2. Ai sensi dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, la restituzione dei diritti all'importazione dipende da due condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, dall'esistenza di una situazione particolare e, in secondo luogo, dalla mancanza

di negligenza manifesta e di simulazione da parte dell'interessato. Una situazione particolare esiste quando sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la sua stessa attività.

Eventuali difficoltà interpretative dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 3319/94, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, non possono tuttavia integrare circostanze idonee a creare una situazione particolare in capo al ricorrente. Da un lato, la regola stabilita dal detto art. 1, n. 3, secondo comma, che riguarda le

situazioni in cui non vi è stata fatturazione diretta all'importatore indipendente da parte dell'esportatore o del produttore, allo scopo di escludere ogni forma di triangolazione che potrebbe generare il rischio di aggiramento delle misure antidumping, non presenta particolari difficoltà d'interpretazione. D'altro lato, tali difficoltà di interpretazione riguarderebbero allo stesso modo tutti gli operatori economici che importano soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Polonia e non collocherebbero il ricorrente in una situazione eccezionale rispetto a numerosi altri operatori economici.

(v. punti 57-58, 62, 66-67)